



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Ill.mo Prefetto di Bari
S.E. Marilisa Magno

Oggetto: Proposta di applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione nei confronti della società **CAEMENTARIUS s.r.l.**, con sede legale a Roma (RM), in via Savoia n. 82 (C.F./P.I. 133464741001), con riferimento al contratto d'appalto inerente i lavori di costruzione di n. 1 edificio per complessivi n. 106 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel quartiere della città di Bari "San Girolamo". – **Stazione appaltante:** ARCA Puglia Centrale. **Art. 32, comma 1**, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014.

Rif. Fasc. Anac n. 13350/2018

Con la presente si propone all'ill.mo Prefetto di Bari di adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della **CAEMENTARIUS s.r.l.**, con riferimento al contratto di appalto inerente i lavori di costruzione di n. 1 edificio per complessivi n. 106 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel quartiere della città di Bari "San Girolamo". Infatti, la CAEMENTARIUS s.r.l. in data 18 aprile 2018 è risultata aggiudicataria dell'appalto suindicato a seguito dell'espletamento di una procedura aperta indetta dall'ARCA Puglia Centrale. In data 26 maggio 2016 le parti hanno stipulato il contratto d'appalto.

Di seguito si espongono in via sintetica le ragioni a sostegno della presente richiesta, unitamente alla sommaria ricostruzione dei principali fatti che hanno condotto alla odierna proposta ed alla verifica della sussistenza dei presupposti per applicare l'istituto giuridico di cui all'art. 32, comma 1, d.l. 90/2014.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

1. La sussistenza dei presupposti indicati all'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 90/2014

1.1. Inquadramento normativo

L'art. 32, comma 1, d.l. n. 90/2014 disciplina l'applicazione delle misure straordinarie ivi previste nel caso in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti contemplati dalla norma stessa ovvero siano altrimenti rilevate «situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali», attribuibili all'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture o al concessionario di lavori pubblici o al contraente generale o ad un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale.

La *ratio* della norma è quella di salvaguardare i tempi di esecuzione delle commesse pubbliche, mediante la previsione di misure straordinarie volte a garantire, da un lato, che le indagini della magistratura sui fatti illeciti connessi alla gestione del contratto pubblico di appalto o concessione non ne ritardino l'esecuzione e, dall'altro, che dall'attuazione di quest'ultimo non consegua un profitto per l'operatore economico coinvolto, almeno fino al definitivo accertamento delle responsabilità in sede penale. A tal fine, la norma opera un bilanciamento fra l'interesse alla sollecita realizzazione delle opere pubbliche, alla continuità di servizi indifferibili e l'esigenza di arginare le disfunzioni patologiche insorte nell'esecuzione del contratto.

Conseguentemente, l'applicazione delle misure straordinarie previste dal citato art. 32 presuppone: 1) l'esistenza di un contratto pubblico in corso di esecuzione; 2) l'esistenza di un procedimento giudiziario per i delitti contemplati dalla norma ovvero di rilevanti situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all'aggiudicatario dell'appalto, al concessionario o al contraente generale; 3) la gravità dei fatti contestati ed il loro accertamento.

Occorre precisare, quanto al primo presupposto, che le esigenze di tutela e prevenzione sopra illustrate si riscontrano, in tutti i casi in cui vi sia un affidamento di un contratto pubblico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia inquadrabile nello schema dell'appalto o in quello della concessione.

Quanto al secondo presupposto, si osserva che il Presidente dell'ANAC è chiamato a formulare una prima valutazione sulla sussistenza del *fumus boni juris*, ossia sull'acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che l'appalto o la concessione siano connessi ad un'attività di tipo illecito, riconducibile all'impresa aggiudicataria.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Quanto al terzo presupposto, si osserva che il Presidente dell'Autorità è tenuto a valutare, altresì, la gravità dei fatti medesimi sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall'articolo 32, tenendo conto di diversi elementi, quali il ruolo e il complessivo comportamento tenuto dall'autore dell'illecito, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere. All'esito di tale valutazione comparativa, il Presidente propone l'adozione della misura più appropriata alle circostanze concrete che caratterizzano la fattispecie sottoposta al vaglio.

1.2. Analisi della fattispecie: la fase negoziale

L'ARCA Puglia Centrale – Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare – con determinazione dirigenziale del 20 luglio 2015, bandisce una gara d'appalto per l'affidamento di lavori di costruzione di 1 fabbricato per 106 alloggi di edilizia residenziale pubblica (EDR) nel Comune di Bari – Quartiere San Girolamo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Successivamente all'espletamento della gara, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati per l'importo netto di € 11.581.073,04¹ al Consorzio CONS. ITAL. (Consorzio italiano costruzioni e manutenzioni), il quale in sede di gara ha comunicato di concorrere per l'impresa consorzata CAEMENTARIUS s.r.l. nei cui confronti questa Autorità propone la misura della straordinaria e temporanea gestione.

Il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 26 maggio 2016 con n. 6220 di Rep. e con n. 3175 Progr., registrato a Bari in data 13 giugno 2016 al n. 256, per un importo contrattuale pari a quello suindicato dell'offerta economica in sede di gara. Tale contratto è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 12327 del 22 settembre 2016.

In data 12 luglio 2016 risulta sottoscritto il verbale di consegna lavori, il cui tempo utile stabilito per l'ultimazione degli stessi viene fissato al 24 novembre 2017.

Con decreto del **** dell'ARCA Puglia (****) n. 55 del 7 giugno 2017, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità tecnica e di legittimità da parte del RUP (ing. ****), è disposto in favore della CAEMENTARIUS s.r.l. l'affidamento diretto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per l'esecuzione di nuove opere e lavorazioni aggiuntive per la dismissione

¹ L'importo indicato nel testo, quale offerta economica del Consorzio effettuata in sede di gara, è al netto del ribasso del 10,598 % sull'importo a base d'asta di € 12.913.852,24 + IVA di cui € 338.090,76 per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

della condotta scatolare e la realizzazione di una condotta di fognatura pluviale per un importo pari ad € 880.687,82.

Tali lavori, secondo quanto affermato nella memoria difensiva del 20 aprile 2018 (Prot. Anac 0034938) della CAEMENTARIUS s.r.l., «non sono mai stati contrattualizzati e quindi non sono mai stati eseguiti fermandosi tutto alla progettazione esecutiva» (cfr. pag. 2).

Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 134 del 17 luglio 2017 è approvata la perizia di variante per opere aggiuntive di importo pari ad € 267.362,00² ed è fissato un nuovo termine di ultimazione dei lavori al 1° giugno 2018.

I lavori della perizia di variante surrichiamati «sono stati ultimati e pagati in quanto propedeutici alla realizzazione del fabbricato che attualmente è al 45%», così come dimostra l'emissione del S.A.L. n. 2 del 23 maggio 2017 ed il certificato di pagamento lavori n. 2 del 24 maggio 2017³.

1.3. *Analisi della fattispecie: il fumus boni juris*

Con specifico riferimento alla sussistenza del *fumus boni juris*, gli elementi probatori dai quali si evince che la fase esecutiva della commessa pubblica in esame è stata permeata da accordi illeciti sono rinvenibili nell'ambito del procedimento penale n. 14385/2016 R.G. N.R., ed in particolare nell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa in data 29 novembre 2017, dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, dott.ssa Giulia Romanazzi, che in questa sede si intende richiamata nella parte in cui pare funzionale al fine della presente proposta di straordinaria e temporanea gestione della società *de quo*.

Nel complesso, le risultanze investigative hanno evidenziato il ricorso a sistematiche condotte criminose finalizzate alla corruzione, all'asservimento e al mercimonio della funzione pubblica e al recupero del ribasso d'asta mediante il ricorso alle varianti ed all'affidamento di lavori ulteriori con procedura negoziata, facendo leva sul requisito dell'evento "imprevisto/imprevedibile". Dalle varie

² L'approvazione della variante indicata nel testo ha importato un aumento dell'importo contrattuale da netti € 11.562.171,17, di cui € 338.090,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, a netti € 11.835.852,19 di cui € 344.408,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

³ Cfr. pag. 2 della memoria difensiva CAEMENTARIUS s.r.l. del 20 aprile 2018 (Prot. Anac 0034938). Invece, nella Relazione sull'andamento dell'appalto del 24 gennaio 2018 (prot. n. 0002450) inviata all'Autorità dall'ARCA Puglia Centrale (prot. ANAC 0008080 del 26 gennaio 2018), si afferma che «in data 21/12/2017 è stato emesso il SAL n. 6 per l'ammontare lordo dei lavori pari ad € 3.897.383,46 da cui si deduce un avanzamento dei lavori pari al 30% circa».



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

fonti investigative impiegate, è emerso il nesso tra l'intensità dei rapporti corruttivi tra le parti e la loro efficacia condizionante sulla fase esecutiva dell'appalto.

Il suindicato procedimento penale n. 14385/2016 R.G. N.R. vede indagato – per quanto di specifico interesse in questa sede, con riferimento all'operatore economico – *****, amministratore di fatto ed ****⁴ della CAEMENTARIUS s.r.l.. Il Tribunale di Bari ha disposto nei confronti di questo la misura degli arresti domiciliari⁵, poi sostituiti, in data 5 marzo 2018, con la misura interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p. per la durata di un anno⁶.

L'indagato è risultato al centro di un articolato sistema corruttivo, costituito da una relazione interpersonale con il **** dell'ARCA Puglia Centrale (****), finalizzato ad interferire illecitamente sull'esecuzione dell'appalto in esame. In particolare, e nella misura in cui pare funzionale all'odierna proposta di straordinaria e temporanea gestione della società *de qua*, all'indagato si ascrivono i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p. perché il **** nella qualità di «**** e amministratore di fatto della CAEMENTARIUS s.r.l. (ditta consorziata alla Cons.Ital di Bologna)» ha effettuato dazioni di denaro e/o altre utilità al **** dell'Arca Puglia Centrale affinché fossero favoriti sistematicamente gli interessi della CAEMENTARIUS s.r.l.⁷.

In effetti, il sistema di interferenza illecita nell'esecuzione della commessa pubblica è il risultato di un'intensa ed articolata rete di accordi illeciti instaurati, nel corso del tempo, tra il ****, che in qualità di **** della stazione appaltante ha posto in essere un vero e proprio mercimonio della propria funzione pubblica, e l'amministratore di fatto della CAEMENTARIUS s.r.l., nella persona di ****. Con specifico riferimento al capo C dell'imputazione, dalle indagini investigative condotte dal GIP del Tribunale di Bari è emersa l'esistenza di un «consolidato rapporto d'affari» tra il **** e il ****, nel quale il primo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnava a facilitare l'approvazione della variante in corso d'opera e a far approvare la perizia di urgenza per la realizzazione dei lavori di dismissione della condotta scatolare e la realizzazione di una condotta di fognatura pluviale, al fine di poter affidare tali lavori direttamente alla CAEMENTARIUS s.r.l. senza previo espletamento di una gara.

⁴ È necessario precisare che nella memoria difensiva della CAEMENTARIUS s.r.l. del 20 aprile 2018 cit., di cui si darà contezza *infra* nel testo parag. 2, si sottolinea che **** non è mai stato **** della società ma di aver solo ricoperto il ruolo di **** fino al febbraio 2018 (cfr. p. 1).

⁵ Cfr. ordinanza applicativa di misure cautelari emessa in data 29 novembre 2017, dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, dott.ssa Giulia Romanazzi, p. 147.

⁶ Cfr. pag. 2 memoria difensiva della CAEMENTARIUS s.r.l. del 20 aprile 2018 cit.

⁷ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 3.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

In tal modo la CAEMENTARIUS s.r.l. riusciva a “recuperare” sostanzialmente l’importo del ribasso d’asta, a fronte dell’opera del **** che offriva, a titolo di “corrispettivo” per il recupero delle somme *de quo*, denaro e/o altre utilità⁸ al ****.

In effetti, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali emerge chiaramente che il ****, «*avvalendosi del consolidato rapporto d'affari con il **** e, soprattutto, dopo che vi erano state dazioni di denaro e/o altre utilità all'interno dell'autovettura BMW del ****, presentava richieste di varianti in corso d'opera e per lavori aggiuntivi in favore della propria azienda sempre accolte dal *****»⁹.

In particolare, con riferimento alla perizia di variante d’opera (approvata con determinazione n. 134 del 17 luglio 2017) il **** chiede espressamente al **** di poter fare una “piccola perizia”, investendo della richiesta anche il R.U.P. Namoini, per sbloccare i lavori. Infatti, il **** afferma: «*Io ti devo chiedere solamente di accelerare al massimo...perché...e perché sono bloccato su San Girolamo...perché praticamente se non mi fanno...se non spostano tutti i sottoservizi Enel, Acquedotto eccetera, eccetera, io non posso più andare avanti*»¹⁰. A qualche giorno di distanza da questa richiesta il **** invita il R.U.P. a “sbizzarrirsi” come vuole.

Quanto alla procedura negoziata (approvata con il decreto n. 55 del 7 giugno 2017) nel corso dei vari incontri tra il **** ed il **** si rileva che l’accordo corruttivo fra i due ha ad oggetto anche l’affidamento per l’esecuzione di alcuni lavori per la dismissione della condotta scatolare e la realizzazione di una condotta di fognatura pluviale. Infatti, si legge nell’ordinanza del G.I.P.: «*i due interlocutori discutevano del problema relativo alla procedura più idonea per evitare una “sospensione” dei lavori e soprattutto per evitare di dover pubblicare il bando di una nuova gara d'appalto, esponendosi al rischio di una aggiudicazione a ditta diversa dalla CAEMENTARIUS s.r.l. Il ****, quindi, chiamava il R.U.P. **** al quale rappresentava la problematica, invitandolo subito a risolvere il problema. Nel corso del dialogo il **** suggeriva a R.U.P. la “strada” da percorrere per “aggirare il problema”, facendo ricorso ad una procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. A che direttamente alla CONSITAL, facendo leva sul requisito dell'evento/accadimento “imprevisto/imprevedibile” in favore dell'impresa dei fratelli ****. Tale soluzione, peraltro, appariva agli interlocutori l'unica percorribile per assecondare la richiesta del ****, anche in ragione del fatto che quest'ultimo si rifiutava di accettare di eseguire tali lavori di sistemazione della rete fognaria attraverso la proposta dell'adeguamento del solo 5% relativo alle somme accantonate per gli “imprevisti”*»¹¹.

Il ****, in particolare, sottolineava con forza la necessità di far fare immediatamente «*la perizia sui lavori che abbiamo...sulle sorprese geologiche che abbiamo trovato*» ed il **** ribatteva evidenziando l’impossibilità di «*uscire dall'appalto*» e la necessità di usare «*i sistemi all'interno dell'appalto*»¹². A tal fine il

⁸ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 91.

⁹ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 91.

¹⁰ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 92.

¹¹ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 96.

¹² Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 98.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

**** si attivava con il R.U.P., ing. ****, rappresentandogli come «sulla motivazione non siamo coperti ma copertissimi...uno per tipologia delle opere che sono fogne, quindi sono reti quindi puoi tranquillamente dimostrare il “sinallagma” con l’appalto principale ed anche l’indispensabilità e l’urgenza... “se non faccio le reti rischio di bloccare tutto” sull’esclusività qua ho tutti i requisiti...l’unica cosa è capire quale strumento giuridico attivare...se intra contratto, ma comunque facendo...tu se applichi o l’opera in più...comunque devi fare l’interesse della cosa»¹³. Di fronte a tali sollecitazioni il R.U.P. risponde che «se ci guardiamo per bene l’unica soluzione, per me bisogna collegarlo al procedimento di demolizione di quella condotta che possono fare soltanto loro...perché quello è l’unico cinquanta degli imprevisti imprevedibili...il comune mi dice che devo provvedere alla demolizione»¹⁴ e «la demolizione la possono fare soltanto loro perché loro sono all’interno del cantiere, quindi se collego in questa maniera c’è fattibilità, però ovviamente io ho bisogno di un supporto amministrativo»¹⁵.

Dunque, è fuor di dubbio l’esistenza di una patologia nell’esecuzione della commessa pubblica. Tale patologia è data dalla sussistenza di un *pactum sceleris* tra il **** ed il ****, volto a distorcere la procedura di approvazione della perizia di variante in corso d’opera e a ottenere l’affidamento diretto senza gara di ulteriori opere in favore della CAEMENTARIUS s.r.l.

Dal compendio probatorio risultante dall’indagine investigativa del GIP emerge, dunque, una duplice conseguenza:

- 1) la CAEMENTARIUS s.r.l., attraverso l’intensa rete di accordi corruttivi con il ****, ha ottenuto un indebito vantaggio economico, tale da giustificare l’applicazione della misura del “commissariamento”;
- 2) l’esistenza di un sistema tale da consentire di fatto alla società incriminata il recupero quasi completo del ribasso d’asta, ancorché dalle risultanze istruttorie non è dimostrato che la stessa società lo abbia pianificato in sede di partecipazione alla gara e nella fase di aggiudicazione.

Alla luce di quanto finora esposto si ritiene che, nel caso in esame, sussista appieno il *fumus boni iuris* che giustifica l’adozione delle misure proposte.

1.4. *Analisi della fattispecie: la valutazione in ordine alla gravità dei fatti*

¹³ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 100.

¹⁴ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 101.

¹⁵ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 102.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Oltre all'accertamento di fatti verosimilmente riconducibili a condotte criminali, di matrice corruttiva e/o deviante rispetto al regolare svolgimento dell'esecuzione del contratto, il Presidente dell'Autorità è tenuto a graduare, altresì, la gravità dei fatti medesimi sulla base del principio di proporzionalità e a calibrarla sulle tre differenti misure previste dall'articolo 32, tenendo conto di diversi elementi, quali il ruolo e il complessivo comportamento tenuto dall'autore dell'illecito, la pervasività del sistema corruttivo, il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto, la permanenza negli assetti societari di soggetti con una notevole capacità di influenzare le scelte dell'impresa o la presenza di ulteriori elementi attestanti il rischio di condizionamenti nella esecuzione del contratto in essere.

All'esito di tale graduazione, il Presidente proporrà l'adozione della misura più appropriata alle circostanze concrete che caratterizzano la fattispecie sottoposta al vaglio, optando per l'ordine di rinnovazione degli organi sociali, di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), ove ritenga sufficiente il mero allontanamento dell'amministratore coinvolto negli illeciti; propendendo, invece, per il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b), allorché emergano elementi di particolare gravità o la significativa compromissione dell'impresa; privilegiando, invece, da ultimo, la misura del sostegno e del monitoraggio, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nei casi più lievi ovvero laddove siano direttamente coinvolti nell'illecito soggetti diversi dagli amministratori o dai legali rappresentanti dell'impresa, benché capaci di condizionarne l'operato, per la posizione o il ruolo ricoperti all'interno della stessa.

Al fine della valutazione della gravità dei fatti, rileva l'assiduità dei comportamenti illeciti tenuti dagli imprenditori della CAEMENTARIUS s.r.l., volti alterare la fase esecutiva della commessa *de quo* ponendo in essere diversi fatti corruttivi nei confronti del **** della medesima stazione appaltante. Nella specie, depone a favore della gravità dei fatti il comportamento del **** il quale, a fronte dell'impegno di far ottenere alla società incriminata l'approvazione della perizia di variante e l'affidamento diretto per l'esecuzione di ulteriori opere, otteneva la dazione di denaro/utilità da parte del ****.

Per quanto qui di interesse, emerge dunque un regime intenso e collaudato di rapporti corruttivi tra la società incriminata, il cui obiettivo si rinviene nell'ottenimento di un ingiusto vantaggio economico per il tramite di varianti in corso d'opera e affidamenti diretti, e la stazione appaltante, la quale, nella persona del ****, pone in essere un mercimonio della propria funzione pubblica per fini di interesse strettamente personali.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la proposta della più stringente e invasiva misura del “commissariamento” dell’appalto risulta la misura più idonea a sterilizzare l’appalto, garantendone la prosecuzione su un binario di legalità.

Per altro verso, il quadro comportamentale degli indagati e i fatti, così come ricostruiti nel provvedimento restrittivo adottato dal GIP presso il Tribunale di Bari appaiono di per sé connotati da un livello di gravità tale da giustificare la richiesta della più stringente misura della straordinaria e temporanea gestione di cui al citato art. 32, comma 1, lett. b), misura preordinata a salvaguardare gli interessi pubblici coinvolti e a garantire che il contratto venga eseguito al riparo di ulteriori tentativi di condizionamenti criminali, nonché a scongiurare il pericolo che l’operatore economico possa conseguire ulteriori profitti illeciti.

2. Il procedimento finalizzato alla proposta di applicazione di misure straordinarie ex art. 32 e l’individuazione del Prefetto competente

L’avvio del procedimento, di cui alla presente richiesta, è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, alla società CAEMENTARIUS s.r.l. e al consorzio CONS. ITAL., con nota prot. n. 29330 del 4 aprile 2018, concedendo all’operatore 30 giorni per presentare eventuali memorie e documenti e prendere visione degli atti.

In data 12 aprile 2018 l’avv. Alessandro Lucchetti, su delega del Sig. ****, legale rappresentante del Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop. (CONS. ITAL.), ha fatto accesso al fascicolo del procedimento connesso alla comunicazione di avvio del procedimento, ritirandone copia su supporto informatico (chiavetta USB). Il consorzio CONS. ITAL. non ha presentato alcuna memoria.

In data 11 aprile 2018 l’avv. Nicola Quaranta su delega di ****, legale rappresentante della CAEMENTARIUS s.r.l., ha fatto accesso al fascicolo del procedimento connesso alla comunicazione di avvio del procedimento, ritirandone copia su supporto informatico (chiavetta USB). In data 20 aprile 2018 l’avvocato Nicola Quaranta ha depositato una memoria difensiva (Prot. Anac n. 0034938) in favore della CAEMENTARIUS s.r.l. In tale memoria si chiede il rigetto della proposta di adozione delle misure di cui all’art. 32, d.l. n. 90/2014, conv. in l. n.114/2014.

A sostegno di tale richiesta si eccepisce che:



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- a) ***della CAEMENTARIUS s.r.l. (****) non è indagato nel procedimento penale. 14385/2016 R.G. N.R., nell'ambito del quale solo il fratello **** (****) è stato destinatario della misura degli arresti domiciliari, poi sostituiti, in data 5 marzo 2018, con la misura interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p. per la durata di un anno;
- b) **** non è mai stato dipendente della CAEMENTARIUS s.r.l. ma ha «effettivamente ricoperto in passato l'incarico di direttore tecnico commerciale fino al febbraio 2018»;
- c) al **** non può essere attribuita la qualifica di “amministratore di fatto” della CAEMENTARIUS s.r.l.;
- d) il contratto di appalto stipulato in data 26 maggio 2016 non è stato ritenuto sospetto o illecito, ma anzi i lavori «sono regolarmente in corso con una percentuale di avanzamento delle opere attualmente pari al 45% circa»;
- e) i lavori oggetto di perizia di variante, con riferimento ai quali sono stati accertati accordi corruttivi, sono stati ultimati e già pagati;
- f) i lavori per la dismissione della condotta scatolare e la realizzazione di fognatura pluviale affidati illecitamente alla CAEMENTARIUS s.r.l. mediante procedura negoziata, non sono mai stati contrattualizzati e quindi non sono mai stati eseguiti fermandosi tutti alla progettazione esecutiva.

Le eccezioni formulate nella memoria difensiva suindicata non sono sufficienti per ritenere di non dover adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, *ex art. 32, commi 1, lett. b), d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014*, nei confronti della CAEMENTARIUS s.r.l. per le seguenti ragioni.

Quanto ai punti a), b) e c), si deve osservare che **** gestiva di fatto la CAEMENTARIUS s.r.l., in quanto intratteneva personalmente i rapporti con la stazione appaltante e gli amministratori del Consorzio CONS. ITAL., informando costantemente il fratello **** e condividendo con lui tutte le scelte aziendali¹⁶. Pertanto, il fatto che **** non sia mai stato dipendente della CAEMENTARIUS s.r.l. e che sia stato formalmente legato alla stessa solo da un rapporto di collaborazione professionale (incarico direttore tecnico), non dimostra che il **** non abbia agito come amministratore di fatto della società e che quest'ultima per il suo tramite non abbia ottenuto illeciti vantaggi.

Con riferimento al punto d) che evidenzia come la condotta illecita penalmente accertata non abbia riguardato l'appalto principale ma solo la variante e la procedura negoziata per la realizzazione della condotta di fognatura pluviale, si deve replicare che la circostanza per cui la fase genetica del contratto

¹⁶ Cfr. Ordinanza applicativa di misure cautelari personali, cit., p. 53 e nota informativa Gen Zaccagnini del 12 febbraio 2018, p. 9 (prot. ANAC n. 13350).



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

di appalto non è stata inficiata da accordi illeciti non consente di permeare di liceità anche la fase esecutiva dello stesso. Infatti, l'approvazione della variante e l'affidamento diretto in favore della CAEMENTARIUS s.r.l. di ulteriori lavori, entrambi frutto di accordi corruttivi tra **** e il ****, hanno consentito alla stessa società di recuperare in gran parte il ribasso d'asta che le aveva consentito, fra l'altro, di aggiudicarsi l'appalto. Questo dimostra la pervasività del sistema corruttivo ed il coinvolgimento della compagine societaria nella gestione illecita dell'appalto.

Inoltre, non può corroborare il rigetto della proposta di adozione misura della straordinaria e temporanea gestione, *ex art. 32, commi 1, lett. b), d.l. n. 90/2014*, l'eccezione secondo la quale la variante, oggetto di accordo corruttivo tra il **** ed il ****, è già stata eseguita e pagata. Infatti, permane comunque l'esigenza di arginare le disfunzioni patologiche insorte nell'esecuzione del contratto.

Infine, non appare assorbente nemmeno il fatto di cui al punto f) secondo cui i lavori affidati direttamente alla CAEMENATARIUS s.r.l. con procedura negoziata non siano mai iniziati. In effetti, la finalità della misura in questione è proprio quella, da un lato, di evitare ritardi nell'esecuzione dei lavori e, dall'altro, che dall'attuazione di questi ultimi non consegua un profitto per l'operatore economico coinvolto, almeno fino al definitivo accertamento delle responsabilità in sede penale.

Quanto all'individuazione del Prefetto competente ad adottare le misure richieste con il presente provvedimento, la norma prevede che il Presidente dell'ANAC avanzi una proposta al "*prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante*". Sulla base della lettera della norma, tenuto conto del fatto che la stazione appaltante è l'ARCA Centrale Puglia, con sede a Bari in Via Francesco Crispi 85/A, la competenza va incardinata in capo al Prefetto di Bari.

Tanto premesso, si propone al Prefetto in indirizzo di adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della società CAEMENTARIUS s.r.l., con sede a Roma, in via Savoia n. 82 (C.F./P.I. 133464741001), – con riferimento al contratto di appalto di lavori di costruzione di n. 1 edificio per complessivi n. 106 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel quartiere della città di Bari "San Girolamo stipulato con ARCA Puglia Centrale in qualità di stazione appaltante.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

La presente richiesta di commissariamento sarà trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014.

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

Roma, 9 luglio 2018

Raffaele Cantone